

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2896

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PELLEGRINO

Disposizioni per limitare l'impermeabilizzazione del suolo

Presentata il 12 luglio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un contributo non indifferente al dissesto idrogeologico e all'alterazione del ciclo delle acque nel nostro Paese lo fornisce l'ormai ampia impermeabilizzazione dei suoli, soprattutto in ambito urbano. Vaste distese asfaltate si rinvengono con sempre più frequenza davanti a supermercati, stazioni della metropolitana, stazionamenti delle corriere, depositi di autocarri, parcheggi pubblici eccetera. Questa situazione comporta diversi danni ambientali: in primo luogo le superfici asfaltate, impermeabilizzate, privano il suolo sottostante di acqua, comportando, a lungo andare, squilibri nel ciclo idrico; a questo si deve aggiungere l'inquinamento termico perché tali superfici irradiano i raggi solari e contribuiscono, in tal modo, ad aumentare la temperatura della troposfera sulle aree urbane; non da ultimo, si ricorda il danno paesaggistico causato da vaste distese asfaltate o cementificate che hanno sepolto aree agricole e cancellato

il paesaggio rurale, banalizzandolo e trasformandolo in una sorta di «deserto metropolitano».

In qualche realtà metropolitana — in Italia l'unico caso è quello di Reggio-Emilia — si sta tentando di predisporre regolamenti per la realizzazione di tali aree, raccomandando, in particolare, l'utilizzo di materiali non impermeabilizzanti. A questa raccomandazione è ormai assolutamente indispensabile aggiungere l'ulteriore raccomandazione di utilizzare idonee alberature, specie con alberi di alto fusto, per mitigare l'effetto irradiante (la chioma degli alberi assorbe in entrata e in uscita il calore), per incrementare la produzione di ossigeno e di vapore acqueo utili per l'aria urbana, nonché per migliorare l'effetto paesaggistico.

L'intensificarsi degli studi sull'ecosistema urbano ha consentito di approfondire negli ultimi anni i molteplici aspetti di questo particolare sistema ambientale. Analisi ecologiche, faunistiche, flogistiche,

vegetazionali, chimiche e urbanistiche hanno evidenziato la configurazione anomala dell'ecosistema: esso si comporta, infatti, come forte assimilatore nei confronti degli ecosistemi esterni, da cui ricava tutti gli elementi per il funzionamento del proprio metabolismo e ai quali, inoltre, riserva i prodotti di scarto della sua intensa attività energetica. Molti di questi prodotti di scarto sono spesso formati da sostanze estranee agli ecosistemi che li ricevono e provocano, di conseguenza, forti impatti ambientali. Ma anche l'attività di assorbimento degli elementi necessari al sostentamento metabolico dell'ecosistema urbano è di forte impatto sugli ecosistemi « fornitori »: questi sono sistematicamente spogliati di acqua, suolo, biomassa e sostanze inorganiche a un ritmo elevatissimo, spesso insostenibile, con il rischio di crisi ambientali difficilmente risolvibili. Crisi ambientali che avrebbero come immediata conseguenza, è bene ricordarlo, la morte per asfissia dello stesso ecosistema urbano che si vedrebbe privato delle fonti esterne necessarie alla sua vita. Segnali di crisi sono già particolarmente evidenti in tutte le grandi città del mondo, nelle quali, oltre ai problemi sociali, stanno emergendo seri problemi ambientali legati all'inquinamento dell'aria, alla carenza di risorse idriche e all'inquinamento di quelle più vicine alla città, alla sempre più rapida scomparsa dei suoli fertili che circondano le città e che garantiscono a queste l'approvvigionamento della necessaria biomassa, e così via, in una spaventosa sequela di eventi ambientali le cui conseguenze disastrose sono ormai entrate nell'immaginario collettivo e costituiscono una sorta di « incubo metropolitano ».

Le ricerche scientifiche, oltre a evidenziare lo stato di crisi e le cause che lo determinano, tentano anche di mettere in evidenza i possibili rimedi o, quantomeno, di minimizzare al massimo gli impatti. In questo ambito si stanno già muovendo autonomamente alcune città europee e statunitensi.

Uno dei fattori che più preoccupa sotto il profilo ambientale è quello della imper-

meabilizzazione dei suoli urbani con le conseguenze anche gravi sul ciclo delle acque, sull'irradiazione termica e sulla perdita di suolo fertile e, quindi, di biomassa, oltre che sulla perdita di molecole utili all'equilibrio gassoso dell'atmosfera (ossigeno in emissione e anidride carbonica in assorbimento). La rapida impermeabilizzazione di vaste superfici di suoli agricoli alle periferie delle città, per la realizzazione di parcheggi e di altri spazi adibiti a funzioni varie, sta divenendo un fenomeno grave e sta contribuendo non poco all'innalzamento della temperatura media delle città e all'impoverimento di acqua in falda, oltre alla riduzione di filtro vegetale nei confronti dei gas prodotti dal metabolismo urbano.

Si rende pertanto indifferibile e urgente un intervento legislativo che riduca i fattori d'impatto e che tenti di recuperare le risorse che vengono perse con l'avanzata dei materiali impermeabili: un'avanzata che in termini ecologici equivale a quella dell'espansione dei deserti planetari, si tratta, infatti, di una vera e propria opera di desertificazione.

La proposta di legge che è presentata intende affrontare il problema e imporre misure di riduzione ai soggetti che gestiscono o costruiscono parcheggi o aree asfaltati. L'obbligo di mettere in atto le misure di riduzione e le forti sanzioni che scattano nei confronti degli inadempienti, siano essi soggetti privati o enti pubblici, sono giustificati dalla necessità di frenare il fenomeno e l'impatto ambientale che ne deriva.

Probabilmente a qualcuno potranno sfuggire i motivi della severità dell'intervento e, in particolare, della sua obbligatorietà; il tutto si giustifica, invece, con il fatto che chi realizza o gestisce un'ampia superficie asfaltata si rende responsabile, in un insieme di concause, di operare un danno ambientale grave nei confronti dell'intera comunità cittadina e nazionale, causando perdita di suolo, acqua e ossigeno, oltre a quella della biomassa, e si rende altresì corresponsabile dell'aumento della temperatura nell'atmosfera cittadina per effetto dell'irradia-

mento termico della superficie asfaltata. Anche se i danni non sono immediati e tangibili, come spesso accade in campo ambientale, questi si verificano con tempi e in luoghi difficilmente prevedibili, ma di certo si verificano. Pertanto si rende necessario un intervento rapido, serio e tecnicamente valido per contrastare il fenomeno. Del resto, in altri settori di analoga importanza per la sicurezza dei cittadini si è ugualmente provveduto all'obbligo di interventi anche costosi: si vedano, ad esempio, le norme per la sicurezza in materia di elettricità, di infortuni sul lavoro e così via.

La presente proposta di legge prevede interventi sia sulle superfici impermeabilizzate già realizzate che su quelle in progetto; essa, infatti, obbliga i proprietari, i gestori e i costruttori a mettere in

atto le misure di riduzione degli impatti previste dalla stessa proposta di legge, pena l'irrogazione di forti sanzioni pecuniarie e, in caso di recidiva, la chiusura dell'area e la rimozione della superficie impermeabile. Le misure di riduzione scaturiscono dalla ricerca scientifica in tale settore e intervengono sulla superficie impermeabile, spezzandone di fatto la continuità per garantire la percolazione delle acque, nonché prevedendo la necessità di dotare di biomassa vegetale l'area al fine di mitigare l'effetto termico e di contribuire alla filtrazione dell'aria, con la conseguente produzione di molecole di ossigeno e di vapore acqueo necessari sia per garantire una buona respirazione agli abitanti che per mantenere a un livello accettabile il tasso di umidità dell'aria nelle città.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Su tutto il territorio nazionale è vietato impermeabilizzare completamente qualsiasi superficie libera da edificato di ampiezza superiore a 1.000 metri quadrati.

ART. 2.

1. Il divieto di cui all'articolo 1 non trova applicazione esclusivamente nei casi in cui il Ministero della difesa e altri enti pubblici o privati dimostrino la necessità di impermeabilizzazione totale del suolo e l'impossibilità, per esigenze tecniche connesse all'attività della struttura, di operare le misure di riduzione dell'impatto ambientale previste dalla presente legge.

ART. 3.

1. Il proprietario del suolo di cui all'articolo 1 è tenuto a proprie spese a realizzare le misure di riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'impermeabilizzazione. Se il suolo è dato in gestione, in locazione o in usufrutto, le spese di realizzazione delle misure di riduzione sono ripartite equamente tra proprietario e gestore o affittuario.

ART. 4.

1. Per i suoli di cui all'articolo 1 già impermeabilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, è obbligatorio ridurre la superficie impermeabilizzata ad una percentuale almeno pari al 60 per cento della superficie totale libera. Tale obbligo si applica anche per la progettazione di nuove superfici impermeabilizzate.

ART. 5.

1. La riduzione della superficie impermeabilizzata è realizzata sostituendo il materiale impermeabile con nuovo materiale permeabile e alberando le superfici libere con essenze arboree di alto fusto idonee e appartenenti alla flora autoctona locale.

2. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 3 di curare le essenze arboree messe a dimora e di provvedere alla loro sostituzione in caso di morte di uno o più esemplari.

ART. 6.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a realizzare le misure di riduzione dell'impatto ambientale delle superfici impermeabilizzate previste dalla medesima legge, hanno diritto a una detrazione del 5 per cento dell'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (ICI) per i tre anni successivi.

ART. 7.

1. Chi non provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a realizzare le misure di riduzione dell'impatto ambientale delle superfici impermeabilizzate previste dalla medesima legge, è punito con un'ammenda da un minimo di euro 10.000 a un massimo di euro 100.000. Chi, dopo sei mesi dalla data di contestazione della violazione, non provvede a quanto prescritto, è punito con un'ammenda di ammontare doppio rispetto a quella già comminata e con il sequestro del suolo da parte dell'autorità giudiziaria che provvede, inoltre, a far realizzare le misure di riduzione prescritte ponendo le relative spese a carico del responsabile inadempiente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0031300